

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

DISEGNO DI LEGGE

" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ART. 5 L.R. 13/2/81 N. 19 AVENTE AD OGGETTO: "NOR-
ME ATTUAZIONE ART. 5, 5 COMMA, L.R. 12/5/80 N. 43"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

si conferma l'art. 5 della L.R. n. 43 in quanto la Commissione non ritiene superati i motivi che indussero il Consiglio regionale modificando la proposta iniziale, ad aumentare da 3 a 4 il numero dei rappresentanti sindacali in seno alla Commissione, dallo stesso articolo previsto.

DISEGNO DI LEGGE N° 32

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 141 III Legislatura

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ART. 5 L.R. 13/2/1981 N° 19
AVENTE AD OGGETTO: ""NORME ATTUAZIONE ART. 5, 5° COMMA,
L.R. 12/5/1980 N° 43""

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'8/6/1981.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Applicazione dell'art.5 L.R. 13.2.81 n.19

In riferimento all'applicazione dell'art.5 della L.R. n.19/81, e in particolare alla nomina dei rappresentanti sindacali quali componenti della commissione esaminatrice, poiché non è possibile a questo Ufficio stabilire, con dati concreti e ufficiali, le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto che a fronte dei quattro componenti previsti dal terzo capoverso dell'art.5 sono state avanzate cinque candidature da altrettante organizzazioni sindacali, al fine di evitare eventuali ricorsi che potrebbero invalidare l'espletamento del concorso, si ritiene di dover aumentare il numero dei rappresentanti sindacali da quattro a cinque componenti in modo da soddisfare tutte le richieste di candidature effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate.

pertanto si propone la seguente modifica al citato art.5:

Disegno di Legge

Modifiche e integrazioni all'art.5 della L.R. 13.2.81 n.19 avente ad oggetto " Norme di attuazione dell'art.5, VI comma della L.R. 12.5.80 n.43 ".

Art.1

agl. a capo 2 e 3

mm
Il ~~terzo~~ comma dell'art.5 della L.R. 13.2.81 n.19 *Ve* è così modificato:

" n.5 rappresentanti sindacali designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - componenti."

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 11.6.81